



Determinazione n. 1493 del 28/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AD USO CIVILE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

Premesso che:

- La Regione con la L.R. 19 del 20 aprile 2015 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi;

Con la stessa legge, in particolare, la Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) e dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), per uniformarne l'applicazione nel territorio regionale;

Determinazione n. 1493 del 28/12/2022

- Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 192/2005, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza;

- La L.R. 19/2015, all'art. 2, affida, in qualità autorità competenti, gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici, ai Comuni con più di 40.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione dell'anno 2011, e per la restante parte del territorio alle Province. L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del DPR 74/2013;

Premesso altresì che:

- la disciplina degli aspetti gestionali ed economici dell'affidamento è stata ricondotta all'interno dell'Accordo Quadro fra la Provincia di Pesaro e Urbino e la Società Megas.Net. S.p.A. per l'esecuzione dei servizi strumentali gestiti in amministrazione diretta, approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 34 del 27/4/2012, e che il conferimento è stato previsto per un periodo di anni 6 (sei);

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 29/02/2016 è stato deliberato l'affidamento alla società Megas.Net s.p.a. del servizio di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici, attualmente svolto direttamente dall'Amministrazione provinciale dal momento che, stante gli oggettivi limiti derivanti dalle recenti normative nazionali in termini di finanza pubblica e blocco delle assunzioni, risultano di difficile superamento i problemi connessi al regolare svolgimento di tale attività;

Evidenziato che con Determinazione n.449 del 10/03/2016 è stato approvato il disciplinare tecnico – economico relativo alla fornitura del servizio di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici per le attività previste dalla L.R. n. 19/2015, relative a tutti i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino ad esclusione dei Comuni di Fano e Pesaro, per la durata di anni sei, sottoscritto in data 14.03.2016;

Rilevato che:

- la società Megas Net Spa, in data 28.05.2018, è stata fusa per incorporazione nella società Marche Multi-servizi Spa, la quale è succeduta nel contratto suddetto;

- in data 16.06.2021, Marche Multiservizi Spa ha ceduto, con decorrenza dal 01.07.2021, il contratto sottoscritto in data 14.03.2016, per la gestione del servizio di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici, in essere con la Provincia di Pesaro e Urbino e con scadenza 13.03.2022;

- la suddetta cessione è stata autorizzata da questo Ente con lettera prot. n.17217 del 03/06/2021;

Constatato che:

- la Provincia di Pesaro e Urbino non dispone di proprio personale per effettuare direttamente gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici nei termini di cui all'art. 9 del DPR n. 74/2013;

Determinazione n. 1493 del 28/12/2022

- ai sensi del c. 3, art.3 della L.R. 19/2015, la Provincia in qualità di autorità competente può affidare il suddetto servizio ad un organismo esterno;
- Aspes Spa effettua il predetto servizio, su affidamento del Comune di Pesaro per il proprio territorio, e tuttora in pendenza di contratto, per questa Provincia relativamente a tutti gli altri Comuni ad esclusione del Comune di Fano, in virtù della acquisizione del contratto da Marche Multiservizi Spa, scaduto il 13.03.2022;
- Aspes spa è società organizzata e opera in conformità al modello *in house providing* di cui all'ordinamento comunitario ed italiano;
- detto modello di società è lo strumento organizzativo specializzato cui gli enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 113 commi 5 lett. c), 13 e 15 bis del D.Lgs. 267/2000, attribuiscono il compito di espletare i servizi di interesse generale e le attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali nel settore dei beni pubblici, nel settore sanitario, energetico, della mobilità, nel settore delle entrate degli enti locali;
- Aspes spa è società ad intero capitale pubblico suddiviso tra le altre amministrazioni, tutte della Provincia di Pesaro Urbino, che esercitano sulla stessa il controllo analogo congiunto;
- la Provincia di Pesaro e Urbino detiene il 0,0034% del capitale sociale di Aspes spa;
- Aspes Spa ha le caratteristiche riportate nell'Allegato C del DPR n. 74/2013 – Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici;

Ritenuto opportuno, in applicazione dei principi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., concentrare in un unico soggetto l'attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, al fine di proseguire il percorso intrapreso per consolidare l'omogenizzazione delle relative procedure sul territorio provinciale;

Visto lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici trasmesso da Aspes Spa con nota in data 22/12/2022 assunta gli atti con prot. 42375/2022, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto che occorre, per le motivazioni espresse, procedere all'approvazione del succitato schema di convenzione per l'affidamento del servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici ;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174/2012;

Ritenuto di nominare con il presente atto Responsabile del procedimento il Titolare della Posizione Organizzativa 6.7 Arch. Eros Massarini del Servizio 6, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. **Di approvare** lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, avente ad oggetto “Affidamento del Servizio di ispezione e accertamento sugli impianti termici degli edifici ad uso civile”;
2. **Di nominare** Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. l'Arch. Eros Massarini e di dare atto che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;
3. **Di dare comunicazione** della presente determinazione al soggetto interessato Società Aspes Spa, via Mamelì, 15 – 61100 Pesaro (PU);
4. **Di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. n. 104/2010, proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AD USO CIVILE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2765 / 2022

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 28/12/2022

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____ TIMBRO Firma _____ --

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED
ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AD USO
CIVILE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO**

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione ASPES spa assume, ai sensi dell'art.2, comma 3 della L.R. Marche 19/2015, la qualifica di "Soggetto Esecutore" (allegato 1 lett.aaa) della L.R.19/2015) quale organismo esterno (allegato 1 lett.dd) della L.R.19/2015) avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del d.P.R. n.74/2013 affidatario, per conto dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino (qui denominata "Autorità competente" ai sensi dell'art.2, comma 1 della L.R.19/2015), dell'esecuzione del servizio di ispezione e accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili siti nel territorio dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino ad eccezione dei Comuni di Fano e Pesaro. Il "Soggetto Esecutore" si impegna all'osservanza delle modalità operative, delle condizioni e dei termini di esecuzione del servizio affidatogli come specificato nella presente convenzione.
2. L'affidamento del servizio ad ASPES spa, ha per oggetto il "censimento, catasto e controllo delle sorgenti di emissione di energia termica ai sensi art. 31, comma 3, Legge 10/91 - D.P.R. 412/93 - D. Lgs.192/2005 e L.R. Marche 19/2015"; la sua implementazione ed aggiornamento per quanto riguarda i nuovi impianti e la programmazione e l'esecuzione delle attività di verifica e controllo tramite l'ispezione e l'accertamento anche documentale dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici civili.
3. Il servizio affidato è modulato ed eseguito secondo le prescrizioni della L.R. 19/2015. Eventuali modifiche ed integrazioni della normativa che comportino oneri di gestione aggiuntivi per l'affidatario, saranno oggetto di modifiche del presente disciplinare proposte da ASPES spa e successivamente approvate dalla "Autorità competente".
4. Si dà atto che tutti gli atti normativi richiamati e a cui si fa rinvio, da intendersi dinamico, nella presente convenzione sono da ritenersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni ove precedentemente o successivamente alla stipula intervenute.

Art. 2

Personale addetto al servizio

1. ASPES spa si impegna ad assicurare il servizio con personale proprio ovvero avvalendosi di affidamenti esterni anche parziali, in possesso dei requisiti tecnico - professionali idonei allo svolgimento del servizio. Inoltre, ASPES spa si obbliga ad adottare procedure che assicurino la formazione continua teorica e pratica del personale curando, nel contempo, l'aggiornamento dello stesso su disposizioni legislative e regolamentari afferenti il servizio e su quelle eventualmente emanate in periodi successivi e in ogni caso nel periodo di validità del contratto.

Art. 3 Pianificazione dei controlli

1. I controlli verranno pianificati come da Art. 8 c.1 della L.R. 19/2015. La documentazione è registrata sul CURMIT (Catasto unico degli impianti termici degli edifici della Regione Marche).
2. L'"Autorità competente" accede a CURMIT con le credenziali proprie. Il segno identificativo è stato dematerializzato come da Art. 11 c.4 L.R. 19/2015.

Art. 4 Capacità di verifica

1. ASPES spa si impegna ad eseguire il servizio di ispezione degli impianti termici ubicati sul territorio dei comuni della Provincia di Pesaro e Urbino ad eccezione dei Comuni di Pesaro e Fano,

così come stabilito all'art. 12 e comunque in maniera conforme alla L.R. Marche 19/15. L'“Autorità competente” garantisce l'accesso alle banche dati provinciali e ai siti istituzionali quali:

- Anagrafe (accesso anagrafe dei Comuni) ;
- N° 2 Accessi a Siatel Punto Fisco con certificato di postazione
- N° 2 Accessi a Sister (catasto immobili)

2. Il servizio informatico dell'“Autorità competente” provvede alla continuità della connessione e ripristino della stessa nei tempi propri assicurati agli altri servizi provinciali.

Art. 5

Condizioni di validità del controllo

1. Le informazioni sono gestite tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, in attuazione della L.R. 19/2015.

Art. 6

Piano per la sicurezza ed igiene del lavoro

1. ASPES spa si impegna affinché le operazioni di cui all'art. 13 della presente convenzione, siano eseguite conformemente al Piano di Sicurezza da essa elaborato nei termini di legge che la stessa si impegna ad aggiornare e modificare in funzione della evoluzione normativa.

CAPO II ATTIVITÀ

Art. 7

Campagna informativa e promozionale

1. Visto l'Art. 13 c. 2 della L.R. 19/2015, le Campagne Informative sono promosse e finanziate dalla Regione Marche.

Art. 8

Informazione e ufficio informatico (portale)

1. ASPES spa attiverà sul proprio sito istituzionale collegamenti che rimandino al Catasto Unico Regionale e/o al sito della Regione Marche in materia. Ove necessario ASPES implementerà sul proprio sito informazioni e disposizioni riferite all'ambito locale.

Art. 9

Rapporti con le associazioni di categoria

1. ASPES spa provvederà a tenere costantemente informate, tramite comunicati sul proprio sito collegato mediante link al sito della Provincia di Pesaro e Urbino, le associazioni di categoria, quali ad esempio le Associazioni Consumatori, degli Artigiani, degli Installatori, dei Manutentori, ecc., sulle attività assicurate con il servizio affidato.

2. ASPES dovrà inoltre assistere la Provincia nei rapporti e negli incontri a qualunque titolo richiesti, inerenti alla materia disciplinata dall'art. 31 della L. 10/91 e dalla L.R. 19/2015.

Art. 10

Oneri del responsabile impianto

1. Come da Art. 3 c. 1 e 2 della L.R. 19/2015:

"L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidate al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo conformemente a quanto stabilito nell'articolo 6 del D.P.R. 74/2013.

Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile:

a. entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio;

b. entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante."

2. Come da Art. 9 c.2 e c.3 L.R. 19/2015:

Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello definito con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto.

La riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto esecutore con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 11

Aggiornamento del catasto Impianti

1. ASPES Spa verificherà costantemente i dati inseriti sul Catasto Unico Regionale per evitare la duplicazione degli impianti e mantenere la banca dati più coerente e conforme ai territori comunali sempre supportata dall'accesso alle banche dati di cui all'art. 4.

2. ASPES Spa segnalerà qualsiasi variazione e nell'organizzazione del Catasto Unico Regionale che ne diminuisca l'efficienza e la funzionalità della banca dati, restando sollevata da ogni responsabilità ingenerata da tali inefficienze e funzionalità.

Art. 12

Dichiarazioni di avvenuta manutenzione: validità e controllo

1. Le informazioni sono gestite tramite il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, in attuazione della L.R. 19/2015.

Art.13

Attività di verifica

1. ASPES spa dovrà effettuare verifiche sugli impianti termici come da Art. 6 e da Art. 8 comma 1 lettere a), b), c), d), e) della L.R. 19/2015.

2. ASPES spa provvederà ad effettuare un numero di ispezioni almeno pari al 4%, degli impianti autocertificati nel quadriennio ricadenti nelle competenze della Provincia di Pesaro-Urbino, a partire da quelli con segnalazioni e/o per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico, come previsto dalle norme vigenti.

3. In ogni caso tutte le attività inerenti al presente contratto di servizio saranno modulate perseguendo l'equilibrio economico rispetto alle risorse messe a disposizione come da art. 22.

Art. 14
Obblighi di preavviso all'utente

1. ASPES spa comunica agli utenti con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di ispezione per mezzo di raccomandata A/R.
2. ASPES spa si impegna a differire la data programmata di ispezione qualora l'utente ne faccia richiesta, anche telefonicamente, almeno 3 giorni prima della data fissata. La nuova data è fissata possibilmente entro i venti giorni successivi rispetto alla data originariamente proposta (Art. 8 c.6 della L.R. 19/2015).
3. Conformemente all'art. 8 c.7 e c.8 della L.R. 19/2015 "se l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nell'Allegato 6 della legge regionale a titolo di rimborso spese per il mancato appuntamento. L'ispezione è effettuata in altra data concordata con il responsabile dell'impianto. Se anche la seconda visita non è effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, fermo restando l'addebito di cui al succitato comma 7, il soggetto esecutore, su segnalazione dell'ispettore, informa il Comune ove è localizzato l'impianto per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, il soggetto esecutore informa l'impresa di distribuzione per i provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 fatti salvi la presenza delle procedure e informazioni di cui all'art.18.
4. L'importo dell'ispezione, come da Allegati 6 e 7 della L.R. 19/2015, è a carico del Responsabile Impianto che procederà al pagamento a favore di ASPES a mezzo di bonifico bancario prima dell'effettuazione dell'ispezione e come da Art.14 c.3 della L.R. 19/2015. In tutti i casi di mancato o ritardato pagamento sono attivate da ASPES le procedure per il recupero del credito, con interessi e spese a carico del debitore.

Per cause imputabili al Responsabile di Impianto sono da intendersi fra l'altro:

- assenza del responsabile impianto;
- diniego d'accesso;
- impossibilità di accedere liberamente alla caldaia/bruciatore;
- mancato pagamento della tariffa, contributo, costo dell'ispezione di cui all'art 22.

Art. 15
Rimborsi e Sanzioni

1. I rimborsi, ove dovuti e possibili, sono effettuati dal soggetto esecutore, verso i manutentori o il Responsabile di impianto a seguito di accoglimento di formale richiesta (inoltrata a mezzo Raccomandata A/R oppure PEC) dove vengono specificate le motivazioni dell'errore e vengono forniti tutti gli elementi per individuare il versamento, compreso IBAN, dal conto in cui è stato effettuato.
2. Il rimborso sarà eseguito esclusivamente sul predetto IBAN e sarà pari a quanto ricevuto dal soggetto esecutore (attualmente 90%), mentre e la restante quota dovrà essere richiesta alla Regione Marche.
3. Resta a carico dell'“Autorità competente” l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per legge.

Art. 16
Esecuzione del servizio

1. ASPES spa si impegna ad eseguire le operazioni connesse al servizio secondo le norme della buona tecnica, e comunque, a regola d'arte.

2. Il servizio di verifica verrà espletato tramite tecnici in possesso di competenze professionali idonee per le verifiche. Le verifiche dovranno essere effettuate con procedure e modalità che assicurino l'obiettività e la trasparenza dell'attività nonché come previsto dal D.P.R. 412/93 e dalle normative vigenti in materia ivi comprese le disposizioni di cui al regolamento provinciale per l'attività di ispezione e controllo sugli impianti termici degli edifici approvato con decreto del Presidente n.126 del 16 luglio 2015, in cui resta inteso che per quanto riguarda l'art. 11 comma 2 del Regolamento citato si intende che il soggetto esecutore sostituisce L'Autorità competente e che la documentazione di avvenuto adeguamento prevista dalla L.R. 19/2015 sostituisce la "dichiarazione sostitutiva di atto notorio" richiamata dallo stesso articolo.

3. Il personale addetto alle verifiche dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti, formulate dagli utenti, strettamente inerenti al servizio, allo svolgimento delle operazioni connesse e alla legislazione relativa, non fornendo alcuna informazione, in qualsivoglia forma, avente rilevanza o comunque riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

4. I verificatori durante le attività di verifica ispettiva esporranno ben in vista il tesserino di riconoscimento. ASPES spa sotto la propria responsabilità, si impegna affinché il personale indicato per l'esecuzione del servizio, anche se non direttamente dipendente, mantenga un contegno riguardoso e corretto osservando norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio e ciò anche a tutela e salvaguardia dell'immagine dell'"Autorità competente" si riserva di comunicare ad ASPES spa comportamenti e situazioni difformi.

Art. 17

Strumentazione e apparecchiature

1. La prova del rendimento di combustione per i generatori di calore deve essere eseguita secondo le modalità e con la strumentazione riportata nella norma UNI 10389, come prescritto dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche e/o aggiornamenti.

2. La verifica di rendimento dei generatori di calore deve essere effettuata anche facendo riferimento a quanto previsto nelle seguenti norme tecniche UNI 7271, 7414, 7936, 8125, 9166, 9461, 9462, 9893 ed ogni altra norma ad esse riconducibile. La strumentazione utilizzata deve essere correttamente tarata e mantenuta; tuttavia, ASPES spa non è esonerata dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse.

3. La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti sono a disposizione della Provincia del Comune tramite CURMIT.

Art. 18

Operazioni di verifica e gestione eliminazione anomalie impianti termici

1. ASPES spa per le operazioni di verifica e gestione eliminazione anomalie impianti termici e per il servizio di verifica dovrà effettuare i controlli preventivi sullo stato delle utenze gas che sottendono impianti che presentano anomalie (utenza gas attiva, sospesa, chiusa ...).

2. Al fine di agevolare la collaborazione tra ASPES spa e le imprese di distribuzione del gas riguardo alle operazioni di cui al comma 1 sul punto di cui sopra, il Soggetto Responsabile l'"Autorità competente" richiederà che sia istituito un canale di rapido scambio di informazioni sulle utenze che sottendono impianti non in regola con la L.R. 19/2015 e che sia attivo un gruppo di lavoro che validi e attivi le procedure di pronto intervento presso le imprese di distribuzione del gas che operano sul territorio di competenza della Provincia di Pesaro-Urbino in relazione alla chiusura e riapertura gas di cui all'art.8, commi 8 e 23 della relativi alla L.R. 19/2015 e all'art.16, comma 6 del d.lgs. 23 maggio 2000, n.164.

Art. 19
Rapporto di ispezione

1. Come da Art. 8 c.11 della L.R. 19/2015 che qui si intende integralmente richiamato, l'ispettore:
- 1) esegue i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova, redatti secondo i modelli, distinti per tipologia di impianto, definiti con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente;
 - 2) annota le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
 - 3) compila il rapporto di prova in triplice copia, di cui una da consegnare al responsabile dell'impianto, una da conservare a cura del soggetto esecutore e una da detenere nel proprio archivio;

Art. 20
Inidoneità e anomalie impianti termici

1. Eventuali difformità riscontrate, a seguito di accertamenti e ispezioni, sugli impianti termici controllati, rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e s.m.i. e quindi ritenuti non idonei, o che presentano anomalie daranno corso alle relative prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni da riportare sul rapporto di prova.
2. In tal caso ASPES spa provvederà ad attivare le procedure stabilite dall'art. 7 comma 2 e dall'art.8, comma 17 della L.R. 19/2015, comprensive in particolare anche delle seguenti fattispecie:
- a) qualora ai sensi della lett.a) del predetto comma 2 dell'art.7 si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, ASPES segnala tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio ove è localizzato l'impianto, il quale, anche mediante l'ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto con relativi oneri a carico del responsabile dell'impianto;
 - b) in presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto: ASPES procede alla disattivazione dell'impianto su CURMIT (disattivando tutti i relativi generatori), e ne dà informazione all'autorità competente e al Comune interessato nel cui territorio è collocato l'impianto. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008. Una copia della dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore.
3. Ai sensi dell'art.16, commi 2 e 3 della L.R. n.19/2015, resta in capo all'“Autorità competente” esclusivamente l'irrogazione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie con vincolo di destinazione alle attività di controllo, ispezione, formazione e informazione richiamate nel medesimo art.16.

Art. 21
Modalità, termini di durata del servizio

1. Durata del servizio: otto anni interi (quattro bienni) decorrenti dalla data del 15 marzo 2022 e fino al 14 marzo 2030.
2. ASPES Spa è impegnata a erogare il servizio secondo quanto previsto dalla presente convenzione. Qualsiasi variante e/o modifica dovrà essere preventivamente approvata dalla Provincia di Pesaro Urbino.

3. ASPES Spa rimane l'unica responsabile dell'organizzazione e regolare esecuzione del servizio anche nei confronti di terzi nonché unico responsabile per inadempienze nei confronti della Provincia ovvero per danni che avesse a procurare allo stesso. Sono a intero carico di ASPES Spa tutte le risorse comunque necessarie per la corretta e regolare erogazione del servizio stesso.
4. ASPES Spa è impegnata ad osservare ed applicare integralmente nell'esecuzione del servizio tutta la normativa vigente ed in particolare la normativa relativa agli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali, di sicurezza.
5. ASPES Spa risponderà direttamente dei danni alle persone o cose provocate nell'esecuzione del servizio ed è impegnata a manlevare la Provincia da ogni responsabilità, ragione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza all'attività di verifica.
6. L'avvio del servizio è subordinato alla presentazione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per eventuali danni arrecati a terzi, per un massimale di almeno 5.000.000,00 €.
7. ASPES Spa dovrà protocollare, registrare, archiviare, conservare e controllare le autocertificazioni ed i bollettini di versamento relativi verificandone la loro correttezza formale ai sensi delle normative vigenti.
8. ASPES Spa si impegna, sin da ora, a che tutte le prestazioni siano effettuate esclusivamente con proprio personale dipendente e/o avvalendosi di professionalità esterne, nel rispetto di tutte le norme e/o disposizioni in materia e anche in materia d'igiene e sicurezza del lavoro, nonché di quelle vigenti in materia previdenziale, assistenziale.

Art. 22

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. La copertura economica del servizio è integralmente garantita da ASPES, con assunzione diretta e totale del rischio relativo;
2. ASPES spa applicherà le tariffe, i contributi e i costi delle ispezioni e del segno identificativo secondo quanto previsto dall'art.14 della L.R. 19/2015 e con le modalità previste dagli allegati 6 e 7 ivi richiamati. Tutti i proventi delle tariffe, segni identificativi, e rimborsi delle ispezioni rappresentano il corrispettivo del servizio, e sarà direttamente riscosso da ASPES, fatto salvo il 10% degli introiti derivanti dalla cessione del segno identificativo di diretta spettanza regionale ai sensi del comma 5 del succitato art.14.

Art. 23

Elenco delle verifiche

1. La visualizzazione ed estrazione diretta dei dati relativi agli impianti termici avviene tramite il portale CURMIT. Tuttavia, per i casi riscontrati di impianti pericolosi sarà premura di ASPES segnalarlo al Comune e alla provincia per le attività di competenza.

Art. 24

Trasmissione dei risultati delle verifiche

1. La trasmissione dei risultati delle verifiche e la gestione diffide avviene con le seguenti modalità:
 - ISPEZIONI CON ESITO NEGATIVO
 - a) Ispezioni con esiti attestanti l'omessa redazione del rapporto di controllo dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 192/2005 o di omessa trasmissione della Dichiarazione nella frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R.

n.19/2015:

ASPES Spa inoltra il Rapporto di ispezione all' "Autorità competente" senza ritardo e comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'ispezione effettuata.

- b) Ispezioni con esiti attestanti l'omessa manutenzione o la mancanza del libretto di impianto ai sensi dell'art. 8 comma 16 della L.R. n.19/2015 o di omessa sostituzione del generatore di calore con rendimento di combustione non conforme ai sensi dell'art. 8 commi 19 e 20 della L.R. n.19/2015:

ASPES Spa inoltra il Rapporto di ispezione all' "Autorità competente" senza ritardo e comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'ispezione effettuata.

- IMPIANTI CON MANCATE ISPEZIONI E QUINDI POTENZIALMENTE PERICOLOSI.

- c) Ispezioni non effettuate per causa imputabile al Responsabile Impianto (art.8, comma 8 L.R. n.19/2015): ASPES Spa per ogni impianto di cui al Art. 14 del presente disciplinare procederà, ai sensi dell'art.8, comma 8 della L.R. n.19/2015, all'invio di cartelle singole al Comune ove l'impianto è ubicato per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità e nel caso in cui si tratti di impianto alimentato a gas di rete, ASPES informerà l'impresa di distribuzione per i provvedimenti di interruzione della fornitura di gas previsti dall'art.16, comma 6 del d.lgs. n.164/2000 e, per conoscenza, l'Autorità competente ;

- IMPIANTI PERICOLOSI.

- d) Situazione di pericolo immediato dell'impianto riscontrata ai sensi dell'art.8, comma 17 della L.R. n.19/2015 in presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto, la prescrizione è eseguita da ASPES che procede alla disattivazione dell'impianto su CURMIT (disattivando tutti i relativi generatori), e ne dà informazione all'autorità competente e al Comune interessato anche tramite l'ispettore nel cui territorio è collocato l'impianto. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del [D.M. n. 37/2008](#). Una copia della dichiarazione di conformità deve essere inviata al soggetto esecutore.

- e) Carenze dell'impianto che possono determinare condizioni di grave pericolo accertate, ai sensi dell'art.7, comma 2, lett.a) della L.R. n.19/2015, tramite il rapporto di controllo di efficienza energetica sostitutivo dell'ispezione:

ASPES segnala tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio ove è localizzato l'impianto, il quale, anche mediante l'ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto con relativi oneri a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto avviene con le modalità e alle condizioni di cui all'art.7, comma 2, lett.a) succitata. Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'autorità competente e al soggetto esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo il modello approvato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

2. Nei provvedimenti verso il Responsabile d'impianto dovrà essere condizionato il riavvio dell'impianto e/o la sua ispezione al pagamento preliminare di tutte le somme dovute ad ASPES spa dal responsabile impianto.

3. La documentazione relativa all'attività di programmazione delle verifiche è a disposizione dell' "Autorità competente" presso CURMIT

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

art. 25 Controlli e penalità

1. Per le fattispecie sotto indicate si applicheranno **a carico di ASPES** le seguenti penali:
- a) Qualora per ogni mese l'8% delle cartelle avessero un ritardo di trasmissione (rispetto ai 30 giorni) superiore ai 10 giorni si applicherà una sanzione forfettaria di 200,00 € ogni 5 ritardati invii;
 - b) Qualora per gli impianti pericolosi la segnalazione dell'ispettore avvenisse con più di 48 ore di ritardo dalla sua ispezione si applicherà una sanzione di 200,00 €;
 - c) Per l'irregolare effettuazione delle verifiche **l'“Autorità competente”** addebiterà al soggetto esecutore una penale pari al corrispettivo incassato dallo stesso per quella verifica;
 - d) Per il grave mancato rispetto dei contenuti del Disciplinare di esercizio **l'“Autorità competente”** emetterà richiamo scritto. ASPES spa entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà fornire idonee giustificazioni. Qualora le relative giustificazioni non siano ritenute idonee dall'Ente, lo stesso provvederà a notificare termine perentorio per il ripristino delle corrette condizioni del Disciplinare di esercizio;
 - e) Per gravi e reiterate inosservanze agli obblighi assunti **l'“Autorità competente”** avrà facoltà di risolvere in danno il Disciplinare di esercizio mediante semplice comunicazione scritta.

Art. 26 Obblighi di riservatezza

1. ASPES Spa assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente della stessa, incaricato di effettuare le prestazioni di cui al Disciplinare di esercizio, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi o ne faccia oggetto di sfruttamento commerciale.

Art. 27 Controversie contrattuali

1. Su accordo delle parti la soluzione delle eventuali controversie, sorte in fase di esecuzione del presente Disciplinare di esercizio, tra la Provincia e ASPES Spa è competente il Foro di Pesaro.
2. Eventuali controversie in atto di carattere giuridico non interrompono l'efficacia del Disciplinare di esercizio fino a sentenza definitiva.

Art. 28 Nuove disposizioni Legislative

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti in materia. Nel caso che, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici civili il presente Disciplinare di esercizio verrà, di conseguenza, modificato ed aggiornato in relazione alle nuove disposizioni.

2. Quale appendice della presente convenzione potrà essere redatto un disciplinare tecnico contenente moduli di cui all' art. 23 e/o disposizioni operative concordate dalle parti.

Art. 29

1. Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente Disciplinare di esercizio, presso la sede istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 30

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della Legge 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la parte esecutrice dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 7 della legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa la parte esecutrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.

Letto e confermato dalle parti, che lo sottoscrivono per accettazione come segue:

PER LA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

PER ASPES SPA

Pesaro, li __/__/2022



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinate N. 1493 DEL 28/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AD USO CIVILE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 28/12/2022

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale